

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZITO e RIGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1987

Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola

ONOREVOLI SENATORI. - Sono già esaurite tutte le graduatorie nazionali di merito relative ai concorsi a posti di preside nella scuola media banditi dall'Amministrazione: decreto ministeriale 29 giugno 1978 (*G.U.* 13 giugno 1979, n. 160); decreto ministeriale 13 maggio 1981 (*G.U.* 9 febbraio 1982, n. 38); decreto ministeriale 4 maggio 1985 (*G.U.* 18 settembre 1985, n. 220).

Per le scuole secondarie di secondo grado sono da tempo concluse le operazioni di nomina dei vincitori di concorso di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928 (decreto ministeriale del 20 maggio 1981, *G.U.* 29 gennaio 1982; decreto ministeriale del 22 maggio 1981, *G.U.* 27 gennaio 1982; decreto ministeriale pubblicato sulla *G.U.* del 26 febbraio 1982).

Una quarantina di vincitori di concorso (di cui, a quanto è dato sapere, sedici della scuola media inferiore) restano ancora oggi nominati presidi in prova con riserva, per i ricorsi non ancora decisi nelle diverse sedi della giustizia amministrativa.

Ad essi l'Amministrazione non ha, fino a oggi, dato la possibilità di prender servizio, sia pure con riserva, nella sede agli stessi già assegnata, diversamente dal disposto di cui alla sentenza del Consiglio di Stato del 3 luglio 1986, n. 466, che, nella parte specifica, recita testualmente: «La portata e gli effetti della pronuncia cautelare (che per sua natura deve poter esplicitare una forza cogente "reale", senza di che ne risulterebbero vanificate l'intima essenza e la funzione primaria) sono tali da imporre una valutazione di equivalenza

tra la situazione "storica" e quella giuridica che si sarebbe determinata se l'attività amministrativa si fosse pienamente adeguata allo stesso provvedimento interinale del giudice».

Il legislatore si è sempre occupato (anche la giustizia amministrativa lo ha fatto rilevare nella recente ordinanza di rinvio degli atti di cui trattasi alla Corte costituzionale) di sanare il contenzioso in tema di concorsi a preside, nel prevalente interesse pubblico e della stessa Amministrazione: così l'articolo 2 della legge n. 928 del 1980: «I docenti (tutti) che hanno conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantiesimi nella prova colloquio dei concorsi a posti di preside indetti per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sono stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori per carenza di posti o di requisiti di ammissione al concorso, sono ammessi nel ruolo del personale direttivo, purchè... fossero forniti di laurea ed avessero maturato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato».

Sicchè ancora, dopo moltissimi anni trascorsi, rimarrebbero in pregiudizio, con tutte le conseguenze connesse al contenzioso, tenuto conto dei tempi occorrenti alla giustizia adita (TAR, Corte costituzionale, eccetera) per pronunziare sentenza, le poche situazioni (una cinquantina, in tutto) dei partecipanti alla selezione concorsuale di cui trattasi.

V'è anche un problema di «precariato» direttivo scolastico, formatosi dal lontano 1981 (cfr. legge n. 928 del 1980) ad oggi; segnatamente in quelle aree geografiche del nostro paese, isole comprese, in cui i presidi vincitori dei concorsi ordinari già espletati «si sono visti solo di passaggio», come testimoniano le più accreditate ricerche in materia, mentre i presidi «incaricati» hanno prestato e continuano a prestare un insostituibile prezioso servizio pubblico in favore delle popolazioni interessate e, quindi, dello Stato.

Le considerazioni fin qui svolte sono, a giudizio dei proponenti, sufficienti a motivare un provvedimento legislativo.

Si presenta, pertanto, il seguente disegno di legge che, fra l'altro, risponde agli interessi della stessa pubblica Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli insegnanti che abbiano ottenuto la nomina, disposta con riserva, a preside in prova nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, che siano stati incaricati della presidenza per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè forniti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi direttivi cui hanno partecipato con riserva, di laurea e con almeno cinque anni di effettivo servizio prestato nei ruoli corrispondenti del personale docente, hanno titolo per essere immessi, a tutti gli effetti, nel corrispondente ruolo del personale direttivo.

Art. 2.

1. Le nomine di cui all'articolo 1 decorrono, ai soli effetti giuridici, dal 1° settembre 1987.

2. La decorrenza economica è fissata al 1° settembre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. La sede di titolarità è quella già assegnata in base alla posizione occupata nelle rispettive graduatorie di merito.

4. L'Amministrazione provvederà, con propri decreti, agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 entro e non oltre il 31 agosto successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. È indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di secondo grado di ogni ordine, pari al 50 per cento della disponibilità accertata negli anni scolastici 1986-87, 1987-88 e a quella prevedibile dell'anno scolastico 1988-89, riservato al

personale insegnante che sia fornito della prescritta laurea e abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un servizio di ruolo effettivamente prestato di almeno cinque anni nelle predette scuole e sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo che va dall'anno scolastico 1981-82 all'anno scolastico 1987-88, compresi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.